



CAPITANERIA DI PORTO SEDE DI DIREZIONE MARITTIMA
DI VENEZIA

ORDINANZA

(numerazione in intestazione)

Il sottoscritto CA (CP) Filippo MARINI, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Venezia,

VISTA: l'istanza s.n. del 05/02/2024, assunta a protocollo n.4102 in pari data, con cui la CO.RAC.FER. S.r.l., con sede a Casale sul Sile (TV), ha chiesto l'emissione di un provvedimento per la disciplina della circolazione stradale in prossimità dei passaggi a livello in via del Commercio, sita nell'area portuale di Marghera (VE), in occasione dei lavori di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria, commissionati dall'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S.;

VISTE: le proprie Ordinanze n.15/1984, in data 26/03/1984, e ss.mm./ii. e n.81/2007, in data 16/07/2007, e ss.mm./ii., con le quali sono state emanate le norme che disciplinano l'accesso in porto, la circolazione e la sosta dei veicoli nell'area portuale di Marghera;

RITENUTO NECESSARIO: disciplinare la circolazione stradale in via del Commercio, sita nell'area portuale di Marghera (VE), interessata dai lavori di che trattasi, ai fini della sicurezza stradale e della pubblica incolumità;

VISTO: il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81, e ss.mm./ii. in materia di "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

VISTA: la Legge 28 gennaio 1994, n.84 e ss.mm./ii. – "*Riordino della legislazione in materia portuale*";

VISTI: gli artt. 2, 6, 20 e 21 del Decreto Legislativo n.285 del 30 aprile 1992 - "Nuovo Codice della Strada" e ss.mm./ii, nonché il D.M. 10 luglio 2002 - "Disciplinare tecnico" del Codice della Strada;

VISTO: il D.P.R. n.495 del 16 dicembre 1992 recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada";

VISTI: gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione - parte marittima,

RENDE NOTO

che **dalle ore 08:00 di venerdì 9 febbraio fino alle ore 18:00 di lunedì 12 febbraio 2024**, la CO.RAC.FER. S.r.l. eseguirà, su commissione dell'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S., lavori di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria – passaggi a livello in **via del Commercio**, sita nell'area portuale di Marghera (VE).

ORDINA

Articolo 1

(Disciplina della circolazione stradale)

nell'arco temporale di cui al "rende noto", la viabilità in **via del Commercio**, sita nell'area portuale di Marghera (VE), subirà una parziale modificata, secondo gli schemi e le modalità indicate nell'allegato stralcio planimetrico.

Nel tratto di strada interessato dai lavori di che trattasi, identificata quale area di cantiere, è vietata la circolazione e la sosta di tutti i veicoli, nonché la circolazione pedonale, ad esclusione dei mezzi e del personale dell'Impresa appaltante.

Articolo 2

(Prescrizioni per l'Impresa appaltante)

L'Impresa appaltante dei lavori di che trattasi dovrà osservare le seguenti prescrizioni/condizioni:

1. rispettare quanto prescritto dal Titolo IV del D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm./ii. in materia di "Cantieri temporanei o mobil", in premessa richiamato;
2. posare a propria cura e spese, almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori, cartelli informativi rivolti all'utenza portuale con l'indicazione del periodo in cui è prevista la realizzazione degli interventi;
3. posizionare, preliminarmente all'inizio di qualsiasi operazione, idonea segnaletica in ottemperanza alla normativa vigente in premessa richiamata. La presenza di aree di cantiere, di macchine operatrici, di materiale instabile sulla strada e/o di qualsivoglia altro intralcio all'ordinaria e sicura circolazione veicolare/pedonale dovrà essere opportunamente e tempestivamente segnalata;
4. oscurare i segnali preesistenti, al fine di non generare equivoci;
5. mantenere la segnaletica provvisoria per tutta la durata dei lavori, controllando che terzi non la asportino o la rendano inefficace;
6. predisporre un percorso sicuro per i pedoni ed impedire la presenza di estranei all'interno dell'area di cantiere; in caso contrario tutte le operazioni dovranno essere immediatamente interrotte fino al regolare ripristino della sicurezza;
7. predisporre idonee misure atte a garantire in qualsiasi momento il transito dei veicoli, con particolare riferimento ai mezzi di Soccorso;
8. provvedere, al termine dei lavori, alla pulizia delle aree ed al ripristino dello stato dei luoghi, ivi compresa la segnaletica a carattere permanente.

Articolo 3

(Disposizioni finali e sanzionatorie)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- del Decreto Legislativo n.285/1992 e ss.mm./ii se alla condotta di veicoli a motore e/o elettrici;

- ai sensi dell'art. 1174, comma 2, del Codice della Navigazione negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione del presente provvedimento.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua emanazione mediante pubblicazione nell'apposita sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, lì (data della firma digitale)

IL COMANDANTE
CA (CP) Filippo MARINI
*firma digitale apposta ai sensi del D.Lgs. n.82/2005
e delle discendenti disposizioni attuative*

AREA DI INTERVENTO IN VIA DEL COMMERCIO – AREA PORTUALE DI MARGHERA

Google Maps Via del Commercio, 29

Google

©2024 Airbus,CNES / Airbus,European Space Imaging,Maxar Technologies,Dati cartografici ©2024 10 m

In corrispondenza del passaggio a livello (area di cantiere)

È OBBLIGATORIO USARE MEZZI DI PROTEZIONE PERSONALE IN DOTAZIONE A CAUSACCO

viabilità modificata

LAVORI FERROVIARI
Chiusura Passaggio a Livello
dalle ore 8:00 di giovedì 8/2/24
alle ore 18:00 di lunedì 12/2/24